

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 21/04/2020

FATTO

Il ricorrente dichiara di essere intestatario di cinque buoni fruttiferi postali “serie Q/P” sottoscritti in data 6/4/1987, per l'importo di £1.000.000 (un milione) ciascuno.

Si è rivolto all'ABF lamentando che sussiste una difformità tra quanto riconosciuto dall'intermediario e quanto indicato sui buoni in esame, che “sono stati liquidati utilizzando dei tassi d'interesse diversi da quelli indicati sui BFP”.

Nello specifico, afferma che seppur l'emissione dei titoli sia avvenuta quando erano in circolazione i buoni della “serie Q”, il cartaceo ricevuto riportava i tassi della serie precedente, senza alcuna rettifica in relazione ai nuovi rendimenti.

Ritenendo corretta l'indicazione dei tassi riportati sui titoli in oggetto ed insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, sottopone la questione all'Arbitro, al quale chiede “che vengano liquidati gli interessi dei BFP in base ai criteri riportati sul buono: 9% dal 1° anno al 3° anno; 11% dal 4° anno al 8° anno; 13% dal 9° anno al 15° anno; 15% dal 16° anno al 20° anno; più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”.

L'intermediario, si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo l'infondatezza del ricorso per i motivi che seguono:

i buoni in esame sono “ordinari” ed appartengono alla serie “Q”, istituita con DM del 13.06.1986;



conformemente al DM 13.06.1986, i BFP in oggetto sono emessi con l'utilizzo dei moduli della precedente serie "P", con l'apposizione di due timbri: un timbro sul fronte del titolo, recante la serie di appartenenza del buono, e un timbro sul retro del titolo, recante i nuovi tassi di interesse e l'appartenenza alla serie "Q";

nello specifico l'intermediario avrebbe applicato sui BFP, conformemente alla normativa, i seguenti timbri: sul fronte, un timbro con la dicitura serie Q e i relativi tassi d'interesse nonché un timbro con la dicitura serie Q/P e i relativi tassi d'interesse; sul retro, un timbro con la dicitura serie Q/P, nonché la misura dei nuovi tassi d'interesse, come indicati nella tabella allegata al DM;

l'apposizione dei suddetti timbri rendevano edotto ed informato il sottoscrittore sia in ordine alla serie di appartenenza dei buoni e sia in ordine agli interessi applicati, come affermato da consolidata giurisprudenza;

il timbro apposto per la "serie Q/P" sostituisce in toto ogni scritta sottostante;

conformemente a quanto stabilito dalla tabella dei rendimenti allegata al predetto Decreto, il rendimento della serie del BFP in oggetto "è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto" (cita, al riguardo, Corte d'Appello Milano, sentenza del 16.12.2019);

alla scadenza, veniva riconosciuto al ricorrente esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM, come indicato nelle tabelle allegate al DM medesimo;

l'affidamento del ricorrente risulta, pertanto, infondatamente invocato, in quanto i rendimenti corrisposti sono esattamente quelli stabiliti dal DM;

all'atto della sottoscrizione dei buoni, il relativo titolare avrebbe potuto e dovuto chiarire ogni eventuale dubbio sul rendimento degli stessi, usando la normale diligenza, consultando il DM che aveva determinato i nuovi tassi di interesse (al riguardo, cita e allega: Cass. SS.UU. n. 3963/2019);

la conoscenza delle caratteristiche dei Buoni è affidata dal legislatore alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; la pubblicazione in Gazzetta del D.M. 13 giugno 1986 ha, dunque, assolto pienamente alla funzione di trasparenza;

è errato il riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione a S.S. U.U. n. 13979/07, perché la detta sentenza aveva ad oggetto un buono fruttifero postale sul quale, sin dal momento della sua emissione, per un errore da imputarsi all'operatore postale, era stato apposto un timbro riportante erroneamente l'indicazione della serie e dei rendimenti di una tipologia non più in emissione già al momento della sottoscrizione del titolo.

Tanto dedotto, l'intermediario, richiamati taluni precedenti dell'Arbitro, nonché numerose recenti decisioni della giurisprudenza di merito a sé favorevoli e una recente nota del MEF del 2018 per chiedere il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente sottolinea che nessuna successiva modifica di legge è avvenuta per i buoni oggetto di ricorso e che nessun timbro è stato apposto sul retro dei buoni, pertanto l'unico documento dal quale desumere i rendimenti era il buono stesso.

L'intermediario ha calcolato il rendimento, in fase di liquidazione e rimborso, applicando i tassi di un timbro mai apposto sul retro dei buoni.

Insiste quindi nell'accoglimento della domanda avanzata con il ricorso.

DIRITTO

La questione concerne le condizioni di rimborso di cinque buoni fruttiferi postali, emessi il 6.4.1987 su modulo cartaceo della serie "P", e ricondotti dall'intermediario alla serie "Q/P".



In particolare, parte ricorrente chiede che vengano applicate le condizioni riportate sul retro del titolo per il periodo dal 1° al 30° anno, atteso che nessun timbro modificativo risulta apposto.

L'intermediario, invece, chiede di respingere il ricorso, in quanto "irricevibile e/o inammissibile e/o infondato."

La controversia all'esame del Collegio, sulla base di quanto affermato e prodotto dalle parti, riguarda l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di cinque buoni fruttiferi postali, ciascuno del valore di £. 1.000.000, sottoscritti il 6.04.1987 ("serie Q/P"), e dunque in epoca successiva all'emanazione del DM del 13.06.1986.

Il ricorrente lamenta che i BFP sarebbero stati liquidati a condizioni difformi da quelle indicate sui titoli - ove non è riportata alcuna modifica dei tassi di interesse - e chiede che venga riconosciuto il proprio diritto ad ottenerne il rimborso secondo le condizioni riportate sui moduli cartacei con riferimento a tutti gli scaglioni temporali, dal 1° al 30° anno, ovvero: "che vengano liquidati gli interessi dei BFP in base ai criteri riportati sul buono: 9% dal 1° anno al 3° anno; 11% dal 4° anno al 8° anno; 13% dal 9° anno al 15° anno; 15% dal 16° anno al 20° anno; più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

Il ricorrente ha versato in atti copia dei BFP e ha poi allegato, in sede di repliche, una copia più nitida degli stessi.

I cinque BFP - di cui il ricorrente risulta cointestatario "c.p.f.r." - presentano caratteristiche identiche, sono stati emessi tutti il 6.4.1987 - dunque posteriormente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986 - utilizzando il modulo cartaceo della precedente serie "P".

Evidenzia il Collegio che dall'esame delle copie depositate in atti risulta che solo sul fronte dei buoni è presente il timbro con la dicitura "serie Q/P".

Osserva il Collegio invece che sul retro dei buoni non è visibile alcun timbro modificativo dei tassi con adeguamento ai tassi della serie Q, così come imponeva la norma di riferimento e come pure riscontrato in analoghe fattispecie (nelle quali si è posta la diversa questione della mancata variazione dei rendimenti relativi all'ultimo scaglione temporale dal 21° al 30° anno), ma sostanzialmente diverse da quella odierna.

Il ricorrente afferma che i predetti buoni "sono stati liquidati utilizzando dei tassi d'interesse diversi da quelli indicati sui BFP" e ritiene che, stante l'assenza di variazioni o rettifiche, debbano trovare applicazione i tassi riportati nella originaria tabella stampata sul modulo cartaceo, e dunque i rendimenti della precedente Serie "P", relativamente a tutti i periodi di rendimento.

La tesi attorea appare condivisibile e trova conferma in diversi precedenti dell'Arbitro.

Collegio di Torino, decisione n. 23158/2019: "... Con riferimento ai buoni nn. ***132, ***146 e ***126, emessi tra l'aprile ed il maggio 1988, trattasi di buoni recanti la precedente stampigliatura della serie "P", alla quale risulta sovrapposto sul fronte il timbro con la nuova indicazione della serie "Q/P", mentre il timbro sul retro contenente la variazione dei tassi di interesse dalla documentazione prodotta in atti risulta assente o quantomeno non leggibile. Anche per questi titoli, il ricorso risulta fondato. Oltre alle considerazioni precedentemente svolte in merito ai tassi da applicare dal 21° al 30° anno, assumono rilevanza in particolare le considerazioni svolte dai Collegi ABF in merito all'assenza e/o alla illeggibilità totale del timbro (cfr. Collegio di Torino decisione n. 12840/17). Alla luce di siffatti principi, nel caso di specie l'illeggibilità totale del timbro equivale alla sua assenza ed esso non assolve alla funzione che gli è propria e, cioè, quella di produrre una variazione delle condizioni originarie che sia visibile sul documento che rappresenta il titolo di credito, conformemente a quanto espressamente richiesto dal sopra citato decreto ministeriale; gli interessi applicabili risultano pertanto quelli indicati nella tabella riportata a tergo dei buoni e la liquidazione deve avvenire



secondo i medesimi, fatta salva l'applicazione della normativa fiscale di tempo in tempo vigente.”

Ed ancora, Collegio di Milano, decisione n. 2495/2016: “Passando al merito della questione, è noto l'orientamento del Collegio di Coordinamento (cfr. Decisione 5675/2013), secondo cui se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono. In altri termini, l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c.c.) e degli effetti (art. 1374 c.c.) troverebbe un limite nell'ipotesi in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi avesse preceduto il momento della conclusione dell'accordo e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si connotasse per il fatto di disattendere e dunque di sostituire il precetto esterno relativamente a un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata. Vero è infatti che la promissio genera un affidamento che merita tutela, se non altro con riferimento agli elementi essenziali del contratto su cui si forma il consenso del contraente privato (tra i quali possono ragionevolmente farsi rientrare la misura dei rendimenti oppure il termine massimo per chiedere il rimborso). Non a caso, in coerenza con i principi appena riferiti, lo stesso art. 5 del D.M. 13 giugno 1986 prevede che l'equiparazione tra i buoni della serie P emessi dopo il 1° luglio 1986 e quelli appartenenti alla categoria di più recente generazione contraddistinta con la lettera Q possa avere luogo solo se sui primi risultino apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi. Ciò posto, non può passare inosservato che il buono n. 000.141, serie P, emesso in data 24/01/1987 – prodotto da parte ricorrente – appare privo di entrambi i timbri previsti dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986; va pertanto esclusa alla radice la possibilità di applicare condizioni diverse da quelle fissate nella chartula.

A ben vedere, non soddisfa i presupposti di cui al già citato art. 5 neppure il buono n. 000.145, serie P, emesso in data 05/02/1987. E' vero che sulla parte anteriore del medesimo compare la dicitura “Serie Q/P”; ma è altrettanto vero che il timbro apposto sulla parte posteriore dello stesso si rivela illeggibile, sicché appare inidoneo a far ritenere prevalenti le condizioni eventualmente riportate su quelle indicate nella chartula. Ne consegue il diritto della ricorrente ad ottenere la liquidazione di entrambi i buoni di cui in narrativa sulla base delle condizioni stampigliate ab origine sui titoli. Il tutto con gli interessi legali dalla data di presentazione del reclamo al saldo e il rimborso delle spese di codesta procedura”.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 9255 del 18 maggio 2020

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO